

(omissis), 19 dicembre 2009

Raccomandata a/r

**Ill.mo Commissario di governo
per la provincia di Trento
via Piave, 1
38100 Trento (TN)**

E p.c.

Al Dirigente Area III – Sistema sanzionatorio
amm.tivo **Dr. Antonio Infante**
Direzione Centrale per l' Amm.ne Generale e
per gli Uffici Territoriali del Governo
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
MINISTERO DELL'INTERNO
piazza del Viminale, 1 – 00184 ROMA

Associazione Naz. Coordinamento Camperisti
via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso ex art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il sottoscritto (omissis) residente a (omissis) in qualità di proprietario del veicolo autocaravan targato (omissis) espone quanto segue.

In data 03 settembre 2009 sostavo regolarmente con la mia autocaravan in strada del Piz sita nel comune di Canazei e più precisamente in un'area adibita alla sosta dei veicoli priva di segnaletica verticale (doc. 1).

Si sottolinea che l'autoveicolo si trovava in sosta senza recare alcun pregiudizio alla circolazione stradale sia interna che esterna all'area.

Inaspettatamente, rinvenivo un avviso di accertamento di violazione al codice della strada n. (omissis) con il quale si contestava il mancato rispetto del divieto della circolazione ai veicoli aventi altezza superiore a mt. 2,00.

Richieste delucidazioni a un agente di polizia stradale, questi faceva notare la presenza di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo con divieto di transito per veicoli aventi altezza superiore a due metri nella strada di accesso all'area oggetto di accertamento.

Invero, recatomi sul luogo indicatomi dall'agente le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale erano alzate e consentivano il transito, probabilmente per lo svolgimento di una festa paesana (doc. 2).

In data 30 ottobre 2009 la Polizia municipale di Canazei notificava il verbale di accertamento di violazione n. (omissis) con il quale si contestava la violazione dell'art. 7 c.

1 e 14 del codice della strada perché “*Transitava con il veicolo di altezza superiore a 2 metri nonostante il divieto segnalato da relativo segnale stradale verticale*” (doc. 3)

Avverso tale erroneo e ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per il seguente

MOTIVO

- ***Illegittimità presunta del divieto di transito a veicoli aventi altezza superiore a metri 2,00.***

Gli articoli 6 e 7 codice della strada prevedono la possibilità per il comune di stabilire obblighi divieti e limitazioni in relazione alle **esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade** ovvero per **accertate e motivate** esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Tali provvedimenti sono emessi dagli enti proprietari delle strade con **ordinanze motivate** ai sensi dell’art. 5 codice della strada.

I provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui all’art. 118 D.P.R. 16 dicembre 1992 – nel caso di specie divieto di transito per altezza – devono essere emanati sulla base di un’effettiva e **concreta impossibilità di transito** per veicoli aventi una certa altezza. In particolare, da tali ordinanze si deve evincere come il proprietario della strada abbia effettuato un’**analisi dello stato dei luoghi che certifichi l’impossibilità di transito nonché il risultato dell’istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti.**

In mancanza, l’ordinanza di limitazione di transito di cui all’art. 118 potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o per eccesso di potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di istruttoria.

Si fa notare che nell’area oggetto di accertamento non esisteva alcuna altezza inferiore ai 2,00 metri, tale da giustificare l’apposizione del divieto di transito.

Al riguardo, il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, ha emanato la nota **prot. 0050502 del 16 giugno 2008** avente ad oggetto la **corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell’ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali** (doc.4). Tale nota che si porta a conoscenza di codesta Prefettura deve considerarsi espressione del potere di direttiva per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale ai sensi dell’art. 35 e 5 codice della strada.

Si ricorda che ai sensi dell’**art. 5** codice della strada il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** può impartire le **direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade.**

L’**art. 35** del codice ribadisce che tale dicastero è competente ad **impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.**

L’Ufficio Territoriale del Governo, quindi, è tenuto per legge a uniformarsi alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per mero tuziorismo, si riportano le direttive ministeriali in tema di circolazione e sosta delle autocaravan.

Con **direttiva prot. n. 0031543** del 02 aprile 2007 il **Ministero dei Trasporti** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

La direttiva recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata da ultimo fatta propria dal **Ministero dell'Interno** con circolare **prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008** (doc. 5).

In particolare la direttiva dispone che “Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...)”.

Con la circolare sopra citata il Ministero dell'Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutte le Prefetture – U.T.G. precisando che “Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12”.

Infine il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** con la recente **nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 6).

In particolare “Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato (doc. 6, pag. 3, rigo 26).

Secondo il Ministero se l’ente proprietario riserva un parcheggio a una sola categoria di veicoli “il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie” (doc. 6, pag 4, rigo 9).

Tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO CHE

- Gli Uffici Territoriali del Governo sono organi periferici del Ministero dell'Interno dal quale dipendono gerarchicamente.
- Gli Uffici Territoriali del Governo sono soggetti al potere di direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi degli art. 5 e 35 codice della strada.
- Già il **Prefetto di Gorizia** ha annullato un verbale in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 disapplicando l'ordinanza sindacale in ragione della sua illegittimità (doc. 7);
- Anche la **Prefettura di Ancona** ha annullato il verbale in considerazione di quanto precisato in merito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 (doc. 8);

CHIEDE

che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento n. (omissis)** redatto dalla Polizia municipale di Canazei respinta ogni contraria istanza. Si chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l'esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Cordiali saluti

(omissis) 19 dicembre 2009

(omissis)

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Fotografia strada oggetto di accertamento.
2. Fotografia sbarra ad altezza ridotto dal suolo.
3. Verbale di violazione n. **(omissis)**
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008.
5. Ministero dell'Interno - direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277.
6. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009.
7. Prefettura – U.T.G. di Gorizia, ordinanza di archiviazione n. 2008/339.
8. Prefettura – U.T.G. di Ancona, ordinanza di archiviazione n. 11044/07.